



CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE PENALE NEL DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA

PREMESSO CHE per "GIUSTIZIA RIPARATIVA *si intende* "...ogni percorso che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo, formato e imparziale." (CM/REC (2018)8)

PREMESSO CHE l'intento della Mediazione penale rappresenta il programma più ampiamente diffuso ed è quello che meglio consente alle parti di partecipare attivamente alla risoluzione degli effetti del reato, dando centralità alle persone, ai loro vissuti e alle loro relazioni, alla presenza di mediatori esperti.

PREMESSO CHE è possibile ed auspicabile ricorrere ad altri strumenti della Giustizia riparativa che prevedono il coinvolgimento di ulteriori soggetti (le rispettive famiglie, persone significative per le parti, membri della comunità) o la partecipazione contemporanea di più autori e più vittime.

PREMESSO CHE la possibilità di accedere a tali programmi rappresenta nella vita del minore una opportunità di riflettere sul reato per andare oltre e comprendere il significato delle responsabilità relazionale

PREMESSO che l'accesso ai programmi di giustizia riparativa è volontario e che il consenso può essere revocato in ogni momento e che la mancata adesione ad un programma non può in alcun modo costituire un elemento di valutazione negativa o di ricaduta sanzionatoria.

CONSIDERATO l'orientamento delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea sull'opportunità di adottare, a livello nazionale e internazionale, politiche penali di riparazione e di sostegno della vittima nei procedimenti a carico di soggetti minorenni ed adulti;

TENUTO CONTO della specifica normativa europea ed in particolare della:

- Raccomandazione n. 26/1999 sullo sviluppo delle misure di mediazione e di giustizia riparativa nella giustizia penale;
- Decisione quadro del 2001 del Consiglio d'Europa sulla posizione della vittima nel procedimento penale;
- Direttiva n. 29/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato", recepita dal Governo Italiano con D.Lgs: 15 dicembre 2015 n.212;
- Raccomandazione n. 20/2003 concernente le nuove modalità di trattamento della delinquenza giovanile e sul ruolo della Giustizia minorile;
- Raccomandazione CM/Rec (2018)8 del Consiglio d'Europa, II Definizione e principi operativi generali in materia di Giustizia riparativa in ambito penale.
- Risoluzione n.1/2002 dell'ONU avente ad oggetto Basic Principles on the use of Restorative justice programmes in criminal matters e dal manuale ONU sulla Giustizia Riparativa (2020)

VISTI

- Il D.P.R. n. 447 del 22.9.1988 "*Nuovo codice di procedura penale*";
- Il D.P.R. n. 448 del 22.9.1988 "*Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*", in particolare gli artt. 6, 9, 27 e 28;
- Il D.lgs. n. 272 del 28.7.1989 "*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*";
- Il D.P.R. 230 del 30.6.2000 "*Regolamento recante norme sull' Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*";
- Il D.Lgs. n. 67 del 28.4.2014 "*Deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio...*"
- Il D.lgs n. 121 del 2.10.2018 "*Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 81,83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103*", che all'art. 1, comma 2, recita "*l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato.*"

VISTA La Legge 27 settembre 2021 n. 134 "*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, all'art. 18 detta i criteri e i principi direttivi da adottare nella nuova disciplina organica della giustizia riparativa.*

RICHIAMATA la Direttiva del Capo Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità n. 2340 del 17 gennaio 2017 relativa alle *“Linee di indirizzo per i servizi minorili e per l’esecuzione penale esterna”* ed in particolare il punto n. 9 *“Giustizia riparativa, mediazione penale ed attività di utilità sociale”*;

VISTA la costituzione dell’Ufficio II della Direzione Generale del Personale (*Ufficio II DG PRAM*), specificatamente dedicato alla promozione della giustizia riparativa e della mediazione penale, istituito dal Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.06.2015 n. 84, che in seno alla riorganizzazione del Dipartimento, ha previsto un ufficio all’uopo dedicato in seno alla Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del Giudice minorile;

RICHIAMATO l’Obiettivo strategico n. 1D individuato nel Documento di Programmazione Interdistrettuale anno 2021/2023 del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità con il quale si intende dare attuazione anche *“alla prosecuzione, allo sviluppo e al sostegno delle azioni finalizzate a stimolare l’avvio di una base stabile ed uniforme, realizzabile attraverso accordi locali, di programmi per la giustizia riparativa e mediazione penale”* che coinvolgono anche la comunità locale;

VISTE le Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato, prot. n. 26222 del 17.05.2019;

CONSIDERATO CHE la Direzione Generale del Personale, delle risorse e per l’attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile Ufficio II di Roma, afferma che è possibile impiegare i mediatori istituzionali nelle attività di Mediazione Penale minorile, e ritenendo che occorre mantenere - con i più adeguati provvedimenti amministrativi - la garanzia dell’equiprossimità che ogni mediatore deve garantire alle parti;

CONSIDERATO la possibilità di avvalersi di soggetti del terzo settore mediante protocolli, convenzioni, affidamenti di progetti per lo sviluppo e il consolidamento della Giustizia riparativa promosse dal Referente locale purché detti organismi abbiano la giustizia riparativa, in materia penale, tra gli obiettivi istituzionali e disponga di risorse umane adeguatamente formate nell’ambito della giustizia riparativa e mediazione penale;

CONSIDERATO, che l’invio al servizio di Mediazione con riguardo agli utenti dei servizi minorili verrà effettuato dal Tribunale per i Minorenni, dalla Procura della Repubblica presso

il Tribunale per i Minorenni e dalla Corte d'Appello Sezione per i minorenni;

CONSIDERATO, infine, che l'accesso ai programmi di giustizia riparativa può essere anche richiesto spontaneamente dalle parti

Per quanto in premessa,

TRA

Presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta, dott. ssa Maria Grazia Vagliasindi;

Presidente del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, dott. Umberto Zingales;

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, dott. Rocco Cosentino

Direttore del Centro Giustizia Minorile per la Sicilia, dott.ssa Rosanna Gallo;

Direttore dell'Ufficio Servizio Sociale per Minorenni di Caltanissetta, dott.ssa Vincenza Roccaro;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente protocollo, che è funzionale a promuovere e consolidare interventi di Mediazione Penale Minorile e Giustizia Riparativa nel Distretto di Corte d'Appello di Caltanissetta, in attesa del decreto di cui alla legge delega 134/21.

Art. 1

Per il Distretto di Corte d'Appello di Caltanissetta, i destinatari delle attività di giustizia riparativa sono i minori e i giovani adulti inviati dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, dalla Procura della Repubblica Presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, dalla sezione per i minorenni della Corte d'Appello di Caltanissetta, su proposta del reo, della vittima e dell'avvocato, su impulso dei servizi della Giustizia minorile, nell'ambito del progetto educativo individualizzato.

Le persone offese in ogni stato e grado del procedimento devono essere compiutamente informate circa la possibilità di ricevere ogni sostegno e assistenza dagli specifici Uffici per le vittime di reato – di stampo generalista - laddove istituiti ai sensi degli artt. 8 e 9 della Direttiva 29/2012

Le persone offese hanno diritto altresì a ricevere ogni compiuta informazione circa i programmi di giustizia riparativa.

Con il presente protocollo gli enti sottoscrittori convengono sulla rilevanza sociale della Giustizia Riparativa, quale modalità innovativa d'intervento nella gestione dei conflitti, e si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a sostenere tutti gli interventi utile a favorire la promozione e realizzazione di attività idonee a garantire il diritto all'ascolto, all'accoglienza e al sostegno delle vittime di reato, nonché l'opportunità di accedere a percorsi di giustizia riparativa flessibili e funzionali alle esigenze delle parti coinvolte.

Art. 2

L'attività di Giustizia Riparativa si esplicherà attraverso le modalità delineate nel documento "*Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato, prot. n. 26222 del 17.05.2019*", che è parte integrante del presente protocollo.

In generale, l'attività dei mediatori si svilupperà secondo le seguenti fasi:

- acquisire le richieste di avvio di un percorso di Mediazione Penale Minorile provenienti dai soggetti invianti (Autorità Giudiziarie competenti), anche su impulso dei servizi della giustizia, nell'ambito del progetto educativo individualizzato;
- acquisire il consenso volontario delle parti sull'avvio di un programma, nel rispetto altresì della disciplina sulla privacy. L'adesione al programma, inoltre, non può essere posta come condizione per l'accesso a misure alternative e/o benefici. Per i soggetti di minore età coinvolti, il consenso deve essere espresso anche dall'esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore;
- accompagnare le attività di mediazione penale e di giustizia riparativa;
- recepire gli eventuali accordi (simbolici o materiali) che le parti ritengano liberamente di definire secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità;
- inviare una relazione sul programma all'A.G. competente ed al servizio che ha in carico il caso, rispettando la confidenzialità e riservatezza assicurata alle parti;
- svolgere l'attività di monitoraggio e di verifica sull'attività GR e sulla rete di supporto e di prevenzione, utilizzando gli strumenti di rilevazione già esistenti;
- produrre, reperire, stilare il materiale illustrativo ed informativo per la pubblicizzazione delle attività della giustizia riparativa e di mediazione penale;
- realizzare, a cura dei referenti per la Mediazione Penale e Giustizia Riparativa dei servizi della giustizia coinvolti, percorsi di raccordo con gli altri referenti locali e regionali e di sensibilizzazione territoriale sulla cultura della giustizia riparativa e di

mediazione penale, nella prospettiva oggi che viene delineata dalla Legge delega 124/21;

- riferire in ordine all'attività progettuale di mediazione penale ed ai risultati conseguiti con report semestrali da inviare al Tavolo Tecnico, istituito dall'art. 3 del presente protocollo, al C.G.M. della Sicilia ed allo stesso Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

Art. 3

Il Tavolo Tecnico locale è costituito dai referenti degli Enti firmatari, così individuati:

- Il delegato della Corte d'Appello Dott.ssa Maria Lucia Insinga, Consigliere Corte d'Appello della Sezione per i Minorenni di Caltanissetta;
- Il delegato per il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta nella persona della Dott.ssa Maria Lupo;
- Per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta Sostituto Procuratore dott.ssa Valentina Tornatore;
- Il delegato dell'Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni di Caltanissetta individuato nel ruolo di Referente locale per la Giustizia Riparativa e mediazione Penale, dott. Vincenzo Indorato;

Il Tavolo tecnico potrà avvalersi del contributo dell'Ente aggiudicatario del progetto finanziato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità nell'ambito del Documento di Programmazione Interdistrettuale.

Art. 4

Il Tavolo Tecnico ha i seguenti compiti:

- concordare idonee modalità di coordinamento tra gli Uffici e Servizi coinvolti;
- individuare idonee modalità di coinvolgimento dei servizi territoriali del Distretto di Corte d'Appello di Caltanissetta, con i quali avviare fattive collaborazioni;
- sviluppare azioni di diffusione e di sensibilizzazione della cultura della riparazione e della mediazione penale nei contesti socio-educativi di riferimento;
- monitorare l'andamento delle attività di Giustizia Riparativa;
- Definire le modalità per la diffusione dei risultati.
- Prevedere incontri di sensibilizzazione destinati agli operatori istituzionali anche in relazione alla prospettiva che la legge delega 134/21 sta prefigurando.

Art. 5

Rimane riservato all'USSM di Caltanissetta, tramite il referente locale per la Giustizia Riparativa, il compito di raccolta ed elaborazione dei dati (sintetici e anonimi) relativi all'attività di giustizia riparativa e di mediazione penale realizzata nel territorio.

I servizi della Giustizia minorile potranno avvalersi del contributo dell'Ente aggiudicatario del progetto finanziato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità nell'ambito del Documento di Programmazione Interdistrettuale.

Le risultanze delle elaborazioni saranno rese note al Tavolo Tecnico, al C.G.M. per la Sicilia ed allo stesso Ufficio II del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.


Art. 6

Il presente protocollo ha validità annuale e l'eventuale rinnovo dovrà essere nuovamente sottoscritto dalle parti.

Caltanissetta, 14 luglio 2022


Presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta

Dott.ssa Maria Grazia Vagliasindi




Presidente del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta

Dott. Umberto Zingales




Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta

Dott. Rocco Cosentino



Direttore Centro Giustizia Minorile per la Sicilia

Dott.ssa Vincenza Roccaro, quale delegato della Dott.ssa Rosanna Gallo



Direttore dell'USSM/CDP di Caltanissetta

Dott.ssa Vincenza Roccaro

